SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 ottobre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

Autorità di bacino Campania sud ed interregionale del fiume Sele

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 196

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossigeno Vivisol» (12A10998)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gabapentin Sandoz» (12A10999)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Metformina Hexal AG». (12A11000)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Myfortic». (12A11001)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Esomeprazolo Mylan». (12A11002)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quetiapina Sandoz GMBH». (12A11003)

Variazione di tipo II dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quetiapina Sandoz». (12A11004)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olanzapina EG» (12A11005)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mirtazapina Doc Generici». (12A11006)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «OMEPRAZOLO AUROBINDO» (12A11007)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Clopigamma» (12A11008)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Influvac S» (12A11009)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Glucagen» (12A11010)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Omeprazolo Hexal A/S». (12A11011)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Valsartan e idroclorotiazide Mylan Generics». (12A11012)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ropivacaina Actavis». (12A11013)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Candesartan EG» (12A11014)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Flexbumin» (12A11015)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Candesartan e idroclorotiazide EG». (12A11016)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Batrevac». (12A11017)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Olanzapina Doc». (12A11018)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Famvir». (12A11019)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fluvastatina Zentiva». (12A11020)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Captopril Hexal». (12A11021)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Copaxone». (12A11022)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Diamicron». (12A11023)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tovanira». (12A11024)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rabeprazolo Actavis». (12A11025)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Hexvix». (12A11026)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Livopan». (12A11027)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epirubicina AHCL». (12A11028)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale «Nutrineal PD4» (12A11029)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ondansetrone Mylan Generics Italia» (12A11030)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ondansetrone Mylan Generics» (12A11031)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mictonorm» (12A11032)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Almotrex» (12A11033)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Almogran» (12A11034)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Actavis» (12A11035)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tamsulosin Mylan Generics» (12A11036)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Estalis Sequi» (12A11037)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topiramato Teva» (12A11038)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pulmotec» (12A11039)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperidone Sandoz» (12A11040)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sufentanil Hameln» (12A11041)

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale «Duodopa» (12A11042)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Pevaryl» (12A11047)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Gardenale» (12A11048)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Corvert» (12A11049)

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Olimel» (12A11050)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11051)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11052)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano (12A11053)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11054)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11055)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano (12A11056)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11057)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano. (12A11058)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano (12A11059)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano (12A11060)

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano (12A11061)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 marzo 2012, n. **180**.

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";

Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;

Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;

Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-*bis* del presente decreto;";

2) alla lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lett. *a)*, da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-*bis* del presente decreto.";

3) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: "*e)* vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *c)*;".

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: "b-*bis*) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera *b)* del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-*bis* del presente decreto.";

c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e b-*bis*), del presente decreto è dovuto al Fondo:";

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* per le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere *b)* e b-*bis*), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e lettere *b)* e b-*bis*), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".

e) all'articolo 10:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.";

f) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"Articolo 11-bis

Sezione emergenziale"

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto:

a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.

2. L'accesso alle predette prestazioni è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *a)*, il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:

a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;

b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;

c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.

4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento,
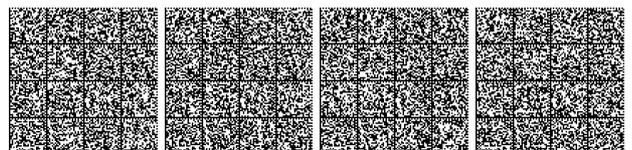
di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *b)*, del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;

8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera *a)* del comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* e al comma 5 del presente articolo.".

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il Vice Ministro delegato
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 289

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente:

"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*) i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e).

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f- *ter)* atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei Conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.".

Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 2. Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo.

(*Omissis*).

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.".

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9.

Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

"Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità.

(*Omissis*).

3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563 , al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 , nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990 , la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 , nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993 , possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 , in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 31 marzo 2000 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale e del trattamento di fine rapporto del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e con le modalità di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.".

Il regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 2000, n. 139.

Il regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226 (Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito» approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2006, n. 158.

Note all'art. 1:

Per il citato regolamento n. 158 del 2000, si vedano i riferimenti normativi alle premesse.

Il testo dell'art. 4 del citato regolamento n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 4. Compiti del Comitato amministratore del Fondo.

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro, di cui all'art. 9 e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11-*bis* del presente decreto *e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11- bis del presente decreto.*
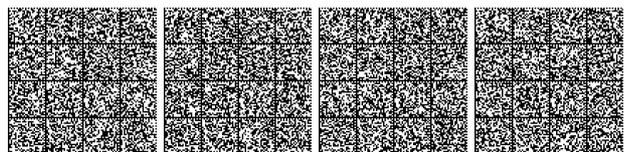
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, da destinare alla sezione emergenziale di cui all'art. 11-*bis* del presente decreto. *Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma 1, lett.* a)*, da destinare alla sezione emergenziale dì cui ali 'art. 11- bis del presente decreto;*

d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6, comma 4;

e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) *e* c)*;*

f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 11.".

Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 5. Prestazioni.

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale;

b-bis*) in via emergenziale:*

all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi ì requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) *del presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11- bis del presente decreto.".*

Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato regolamento n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 6. Finanziamento.

1. *Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere* a) *e b*-bis*), del presente decreto è dovuto al Fondo:*

a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.".

Il testo dell'art. 7 del citato regolamento n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 7. Accesso alle prestazioni.

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) *e b*-bis*), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.*

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punti 1) e 2).

4. *Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera* a)*, punto 2), e lettere* b) *e b*-bis*), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.*

Il testo dell'art. 10 del citato regolamento n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

"Art. 10. Prestazioni: criteri e misure.

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. *Nei casi di riduzione dell' orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera* a)*, punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.*

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. *Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a*

€ 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.".

Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 158 del 2000, è il seguente:

"Art. 2. Finalità del Fondo.

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.".

Note all'art. 2:

Il decreto ministeriale 26 aprile 2010, n. 51635 (Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante «Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito».) (Decreto n. 51635), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2010, n. 109.

Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), è il seguente:

"Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza

(In vigore dal 27 febbraio 2011)

1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.".

Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.) è il seguente:

"Art. 1.

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.
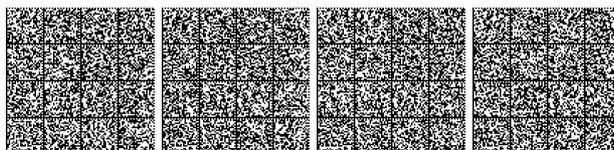
TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della disposizione in materia di disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è motivata dalla necessità di continuare ad assicurare, per tutto l'anno 2011, in ragione della particolare congiuntura economica, l'insieme degli interventi volti a sostenere il reddito e a garantire l'occupazione regolare.
Articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga, per tutto l'anno 2011, dell'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori qualificati sospesi nonché per gli apprendisti (già prevista per il biennio 2009-2010 e successivamente prorogata al 31 marzo), è necessaria, in ragione della particolare congiuntura economica, per continuare a garantire ai lavoratori in questione un trattamento di sostegno al reddito equivalente a quello spettante ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga, assicurando pertanto il mantenimento dell'insieme degli interventi a sostegno dell'occupazione.
Articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La proroga della possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare, e dei relativi regimi giuridici, è motivata dalla particolare congiuntura economica. La norma ha già permesso, infatti, di attivare con la necessaria tempestività efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.”.

12G0193

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2012.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento per n. 11.542 docenti e personale educativo in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», in particolare l’art. 1, comma 523, il quale nell’elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto l’art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» che esclude il comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, l’inapplicabilità al medesimo
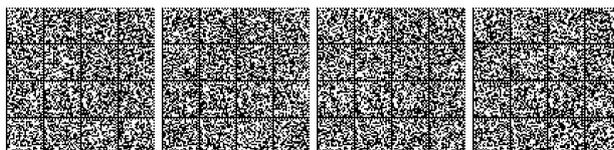
comparto dei limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9 che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, tra l'altro, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazione che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, del 4 giugno 2012, n. AOODGPER.4259, concernente la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 11.892 posti di docenti e personale educativo, di cui n.7.488 unità riferite all'anno scolastico 2013/2014 e n.4.404 unità riferite all'anno scolastico 2014/2015;

Viste le successive comunicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il Personale scolastico, pervenute per posta elettronica il 31 luglio 2012, con le quali, tra l'altro, si definisce in n. 11.542 unità il contingente di docenti ed educatori per i quali si richiede l'autorizzazione a bandire le sopra esposte procedure concorsuali;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, le procedure di reclutamento di 11.542 docenti e personale educativo.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 271

12A11196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Scanno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scanno (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Giuseppe Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scanno (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 20 agosto 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 agosto 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Giuseppe Conti.

Roma, 26 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Gabbiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Castel Gabbiano (Cremona);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
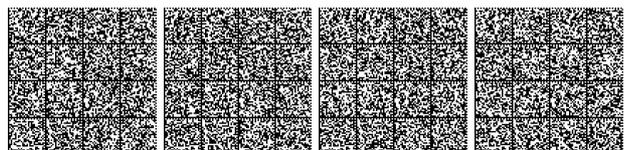
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beaumont Bortone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 14 settembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Cremona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 15 settembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Gabbiano (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beaumont Bortone.

Roma, 26 settembre 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A11153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto comunitario «EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGE repositoRies of digitAized Pictures of Historical qualitY (Europeana Photography)» (Ministero per i beni e le attività culturali/ICCU). (Decreto n. 34/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Considerato che il 1° febbraio 2012 è partito il progetto comunitario «EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGE repositoRies of digitAized Pictures of Historical qualitY (Europeana Photography)», cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, il cui obiettivo è digitalizzare e alimentare «Europeana», la nuova biblioteca digitale europea con immagini rappresentative di un lasso di tempo che parte dall'epoca dell'invenzione della fotografia fino all'inizio della seconda guerra mondiale;

Tenuto conto che in data 16 aprile 2012 tra la Commissione europea ed il coordinatore del progetto è stato stipulato il «Grant Agreement» n. ICT-PSP-297158, che prevede tra i Partners anche il Ministero per i beni e le attività culturali «Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - ICCU»;

Vista la nota n. 1327/DR.6.1/24.3 del 7 maggio 2012, con la quale il predetto Ministero, a fronte di risorse comunitarie pari a 188.425,00 euro di cui è beneficiario, richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica per un ammontare di pari importo;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Europeana Photography» richiamato in premessa, è disposto, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un cofinanziamento nazionale pubblico di 188.425,00 euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal predetto Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento del prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota di prefinanziamento nazionale, sulla base di apposita richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

4. Il predetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero per i beni e le attività culturali - Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 356

12A11167

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica «Management of Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» - HOME/2010/EBFX/SA/1014, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 29/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione,

di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/SA/1014, sottoscritto in data 8 dicembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «Management of critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» concernente il miglioramento della gestione emergenziale dei flussi migratori, particolarmente per le categorie vulnerabili ed i minori, attraverso il potenziamento della presenza di mediatori linguistico-culturali nei centri governativi presso i Centri di accoglienza;

Vista la nota n. 0004181 del 22 maggio 2012, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 240.027,12 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.200.135,60 euro, essendo l'80 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «Management of critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors» - HOME/2010/EBFX/SA1014, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 240.027,12 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 381

12A11169

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione emergenziale «Internal Transportation of Migrants» - HOME/2010/EBFX/CA/EA/1003, nell'ambito delle azioni comunitarie di cui all'art. 7 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 33/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, lettera *c)*, il quale prevede azioni comunitarie per fornire agli Stati membri servizi di sostegno nelle situazioni di emergenza, debitamente circostanziate, che richiedano un intervento urgente alle frontiere esterne;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/CA/EA/1003, sottoscritto in data 15 settembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione emergenziale «Internal Transportation of Migrants» concernente il trasporto interno dei migranti per via aerea, terrestre o marittima;

Vista la nota n. 0004201 del 22 maggio 2012, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 360.590,00 euro, corrispondente al 10 per cento del costo totale dell'azione, pari a 3.605.900,00 euro, essendo il 90 per cento a carico del bilancio comunitario;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate:

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «Internal Transportation of Migrants» - HOME/2010/EBFX/CA/EA/1003, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 360.590,00 euro.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 377

12A11171

DECRETO 1° agosto 2012.

Cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione dell'azione specifica "IDENTITY SYSTEM"-HOME/2010/EBFX/SA/1013, di cui all'art. 19 della decisione n. 574/2007/CE, istitutiva del Fondo per le frontiere esterne. (Decreto n. 28/2012).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 574/2007/CE del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori»;

Visto, in particolare, l'art. 19, il quale prevede che la Commissione europea compili ogni anno un elenco di azioni specifiche che beneficiano del contributo finanziario del Fondo per le frontiere esterne pari, al massimo, all'80 per cento del costo di ogni azione, cui gli Stati membri dovranno dare attuazione per contribuire al sistema europeo comune integrato di gestione delle frontiere;

Visto il «Grant Agreement» HOME/2010/EBFX/SA/1013, sottoscritto in data 28 novembre 2011 tra la Commissione europea e il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, inerente all'azione specifica «IDENTITY SYSTEM» concernente il rafforzamento del supporto tecnologico degli uffici di Polizia delle province costiere dell'Italia meridionale attraverso la fornitura di sistemi di acquisizione elettronica di impronte digitali;

Vista la nota n. 0002478 del 26 marzo 2012, con la quale il Ministero dell'interno chiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura finanziaria della quota di parte nazionale pari a 302.312,80 euro, corrispondente al 20 per cento del costo totale dell'azione, pari a 1.511.564,00 euro, essendo l'80 per cento a carico del bilancio comunitario;
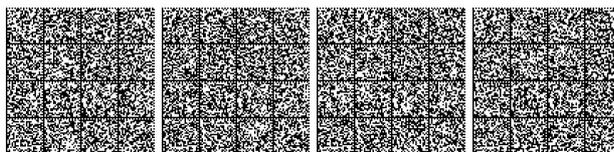
Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 17 luglio 2012 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'azione emergenziale «IDENTITY SYSTEM» - HOME/2010/EBFX/SA1013, di cui in premessa, finanziata dal Fondo per le frontiere esterne, è di 302.312,80 euro.

2. Il Fondo di rotazione è' autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, su indicazione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Qualora la Commissione europea provveda al versamento della quota di prefinanziamento comunitario, il Fondo di rotazione eroga la corrispondente quota parte nazionale a carico della legge n. 183/1987, sulla base di apposita richiesta del Ministero dell'interno.

4. Il suddetto Ministero effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il Ministero medesimo si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza trasmette all'I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

L'ispettore generale capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 382

12A11151

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2012.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanità ed al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione che, tra le materie attribuite alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, include la «tutela della salute» e «le professioni»;

Considerato che l'art. 1, comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che, agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2001, n.188, destinate al finanziamento della formazione dei
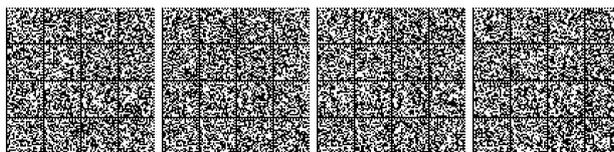
medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'aiuto accademico 2006-2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica è di e 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di e 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Viste le note del 7 giugno 2011 n. prot. 271728, e del 5 ottobre 2011 n. prot. 460628, con le quali la regione del Veneto - Coordinamento tecnico della Commissione salute - ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione, da parte delle Regioni e Province autonome, del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2014;

Considerato che, nelle suddette note, è stato rappresentato per l'anno accademico (di seguito a.a.) 2011/2012 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.438 unità; per l'a.a. 2012/2013 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.170 unità; per l'a.a. 2013/2014 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.190 unità;

Vista la nota del 27 dicembre 2011 n. prot. 128216, con la quale Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che le risorse disponibili per la formazione medico-specialistica per l'a.a. 2011/2012 (esercizio 2012), sono pari € 638.992.997,10, di cui € 562.101.876,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300 della summenzionata legge n. 266 del 2005 ed € 76.891.120,82 rinvenienti dalla mancata assegnazione da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca di contratti di formazione specialistica per l'a. a. 2010/2011;

Visto che, nella succitata nota, è stato altresì precisato che il suddetto stanziamento di € 638.992.997,10 consente, per l'a.a. 2011/2012, il finanziamento di 21.924 contratti di formazione specialistica, di cui 5.000 riferiti al primo anno dì corso;

Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 60/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012-2012/2013-2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l'a.a. 2011/2012;

Considerato che il fabbisogno espresso dalle Regioni e Province Autonome per il triennio 2011/2014 risulta essere pari a complessive 8.438 unità per l'a.a. 2011/2012, a complessive 8.170 unità per l'a.a. 2012/2013 ed a complessive 8.190 unità, per l'a.a. 2013/2014;

Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n 368 la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare è definita su base triennale salvo annuale rimodulazione della ripartizione dei contratti per sopravvenute esigenze;

Ritenuto, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 1183/2008 del 19 marzo 2008, che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, può essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento in più del fabbisogno complessivo per ciascuna specialità e della capacità recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;

Vista la nota del 9 febbraio 2012, n. prot. 0001494, del Ministero della difesa, con la quale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stato comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della sanità militare;

Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2011/2012, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università, da parte delle Regioni e Province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;

Ritenuto che le Regioni e le Province autonome, ove non insistano Facoltà di medicina e chirurgia nel proprio territorio, per corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni, al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di medici specialisti;

Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2007 (Rep. Atti n. 81/CSR);

Considerato che con il citato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, si è concordata la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica per l'a.a. 2011/2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il triennio 2011/2014, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 8.438 unità per l'a.a. 2011/2012; in 8.170 unità per l'a.a. 2012/2013; in 8.190 unità per l'a.a. 2013/2014, così come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2011/2012, tenuto conto dei criteri metodologici contenuti nell'art. 2 del succitato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, così come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.

2. Tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Art. 3.

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 2, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.

2. Le Regioni e le Province Autonome, ove non insistano nel loro territorio Facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università di altre Regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.

Art. 4.

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare sono determinati in 22.

2. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e — limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto — per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Art. 7.

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Università italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il vice Ministro delegato
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 246

TABELLA 1 FABBISOGNI PER L'A.A. 2011-2012*

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	77
Chirurgia dell'apparato digerente	50
Chirurgia generale	460
Chirurgia maxillo-facciale	48
Chirurgia pediatrica	67
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	91
Chirugia toracica	60
Chirurgia vascolare	82
Ginecologia e ostetricia	317
Neurochirurgia	103
Oftalmologia	137
Ortopedia e traumatologia	322
Otorinolaringoiatria	141
Urologia	146
Totale	2.101

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	112
Anestesia,rianimazione e t.i.	839
Audiologia e foniatria	32
Biochimica clinica	51
Farmacologia	50
Genetica medica	52
Igiene e medicina preventiva	283
Medicina fisica e riabilitativa	200
Medicina del lavoro	131
Medicina legale	97
Medicina nucleare	85
Microbiologia e virologia	45
Patologia clinica	113
Radiodiagnostica	524
Radioterapia	126
Scienza dell'alimentazione	41
Tossicologia medica	21
Totale	2.802

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	*Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	57
Dermatologia e venereologia	110
Ematologia	123
Endocrinologia e mal. del metabolismo	113
Gastroenterologia	112
Geriatria	201
Malattie dell'apparato cardiovascolare	420
Malattie dell'apparato respiratorio	123
Medicina di comunità	10
Malattie infettive	81
Medicina dello sport	51
Medicina di emergenza e urgenza	230
Medicina interna	395
Medicina tropicale	5
Nefrologia	162
Neurofisiopatologia	21
Neurologia	177
Neuropsichiatria infantile	105
Oncologia medica	205
Pediatria	494
Psichiatria	284
Reumatologia	57
Totale	3.536

TOTALE 8.439

*N.B. I dati riportati rappresentano il fabbisogno indicato dalle Regioni e comunicato con note della Regione Veneto del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5.10.2011 n. prot. 460628. Tuttavia la somma aritmetica è di 8.439 e non di 8.438 come indicato nelle suddette note. La differenza deriva da un arrotondamento per difetto dei numeri decimali indicati da alcune Regioni che hanno utilizzato un foglio di calcolo elettronico Excel

TABELLA 2 FABBISOGNI PER L'A.A. 2012-2013*

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	73
Chirurgia dell'apparato digerente	30
Chirurgia generale	507
Chirurgia maxillo-facciale	42
Chirurgia pediatrica	49
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	77
Chirugia toracica	60
Chirurgia vascolare	80
Ginecologia e ostetricia	328
Neurochirurgia	102
Oftalmologia	133
Ortopedia e traumatologia	324
Otorinolaringoiatria	127
Urologia	144
Totale	2.076

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	105
Anestesia,rianimazione e t.i.	809
Audiologia e foniatria	30
Biochimica clinica	50
Farmacologia	45
Genetica medica	50
Igiene e medicina preventiva	266
Medicina del lavoro	132
Medicina fisica e riabilitativa	198
Medicina legale	98
Medicina nucleare	71
Microbiologia e virologia	42
Patologia clinica	104
Radiodiagnostica	503
Radioterapia	117
Scienza dell'alimentazione	40
Tossicologia medica	26
Totale	2.686

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	48
Dermatologia e venereologia	94
Ematologia	115
Endocrinologia e mal. del metabolismo	111
Gastroenterologia	106
Geriatria	188
Malattie dell'apparato cardiovascolare	416
Malattie dell'apparato respiratorio	120
Medicina di comunità	11
Malattie infettive	77
Medicina dello sport	51
Medicina di emergenza e urgenza	241
Medicina interna	405
Medicina tropicale	5
Nefrologia	163
Neurofisiopatologia	17
Neurologia	169
Neuropsichiatria infantile	102
Oncologia medica	186
Pediatria	419
Psichiatria	303
Reumatologia	62
Totale	3.409

TOTALE *8.171*

*N.B. I dati riportati rappresentano il fabbisogno indicato dalle Regioni e comunicato con note della Regione Veneto del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5.10.2011 n. prot. 460628. Tuttavia la somma aritmetica è di 8.171 e non di 8.170 come indicato nelle suddette note. La differenza deriva da un arrotondamento per difetto dei numeri decimali indicati da alcune Regioni che hanno utilizzato un foglio di calcolo elettronico Excel

TABELLA 3 FABBISOGNI PER L'A.A. 2013-2014 *

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno
Cardiochirurgia	73
Chirurgia dell'apparato digerente	29
Chirurgia generale	519
Chirurgia maxillo-facciale	39
Chirurgia pediatrica	52
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	77
Chirugia toracica	58
Chirurgia vascolare	80
Ginecologia e ostetricia	335
Neurochirurgia	101
Oftalmologia	136
Ortopedia e traumatologia	325
Otorinolaringoiatria	127
Urologia	141
Totale	2.092

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno
Anatomia patologica	104
Anestesia,rianimazione e t.i.	810
Audiologia e foniatria	30
Biochimica clinica	49
Farmacologia	41
Genetica medica	49
Igiene e medicina preventiva	272
Medicina del lavoro	130
Medicina fisica e riabilitativa	192
Medicina legale	96
Medicina nucleare	69
Microbiologia e virologia	42
Patologia clinica	100
Radiodiagnostica	501
Radioterapia	120
Scienza dell'alimentazione	40
Tossicologia medica	24
Totale	2.669

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno
Allergologia ed immunologia clinica	49
Dermatologia e venereologia	96
Ematologia	115
Endocrinologia e mal. del metabolismo	109
Gastroenterologia	113
Geriatria	191
Malattie dell'apparato cardiovascolare	424
Malattie dell'apparato respiratorio	119
Medicina di comunità	11
Malattie infettive	79
Medicina dello sport	49
Medicina di emergenza e urgenza	245
Medicina interna	403
Medicina tropicale	5
Nefrologia	163
Neurofisiopatologia	18
Neurologia	174
Neuropsichiatria infantile	98
Oncologia medica	189
Pediatria	418
Psichiatria	297
Reumatologia	63
Totale	3.428

TOTALE *8.189*

*N.B. I dati riportati rappresentano il fabbisogno indicato dalle Regioni e comunicato con note della Regione Veneto del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5.10.2011 n. prot. 460628. Tuttavia la somma aritmetica è di 8.189 e non di 8.190 come indicato nelle suddette note. La differenza deriva da un arrotondamento per eccesso dei numeri decimali indicati da alcune Regioni che hanno utilizzato un foglio di calcolo elettronico Excel

TABELLA 4 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2011-2012

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	45
Chirurgia dell'apparato digerente	22
Chirurgia generale	278
Chirurgia maxillo-facciale	30
Chirurgia pediatrica	12
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	40
Chirugia toracica	34
Chirurgia vascolare	47
Ginecologia e ostetricia	219
Neurochirurgia	59
Oftalmologia	103
Ortopedia e traumatologia	201
Otorinolaringoiatria	91
Urologia	88
Totale	1.269

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	57
Anestesia,rianimazione e t.i.	529
Audiologia e foniatria	12
Biochimica clinica	21
Farmacologia	15
Genetica medica	24
Igiene e medicina preventiva	149
Medicina fisica e riabilitativa	121
Medicina del lavoro	80
Medicina legale	60
Medicina nucleare	47
Microbiologia e virologia	19
Patologia clinica	50
Radiodiagnostica	343
Radioterapia	94
Statistica sanitaria	2
Scienza dell'alimentazione	22
Tossicologia medica	5
Totale	1.650

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	30
Dermatologia e venereologia	63
Ematologia	72
Endocrinologia e mal. del metabolismo	68
Gastroenterologia	68
Geriatria	134
Malattie dell'apparato cardiovascolare	256
Malattie dell'apparato respiratorio	80
Medicina di comunità	4
Malattie infettive	51
Medicina dello sport	32
Medicina di emergenza e urgenza	50
Medicina interna	234
Medicina termale	2
Medicina tropicale	4
Nefrologia	94
Neurofisiopatologia	6
Neurologia	113
Neuropsichiatria infantile	68
Oncologia medica	118
Pediatria	315
Psichiatria	185
Reumatologia	34
Totale	2.081

Totale contratti a carico dello Stato *5.000*

12A11164

DECRETO 6 agosto 2012.

Modifiche al decreto 31 luglio 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto 13 novembre 2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ed in particolare l'art. 8, comma 1, il quale stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali, che richiedono un controllo ricorrente del paziente, anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale, da definirsi in sede di convenzione;

assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie locali dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale;

Visto l'Accordo-quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001 (Rep. atti n. 1158) relativo al piano di azione coordinato per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), che all'art. 6 stabilisce che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), debbano essere esercitate congiuntamente attraverso un organismo denominato «Cabina di Regia»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002, con il quale è stata istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS);

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, commi 173 e 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la quale dispone all'art. 3 che:

la definizione ed il continuo adeguamento nel tempo dei contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), come indicato al comma 5, sono affidati alla Cabina di Regia e vengono recepiti dal Ministero della Salute con propri decreti attuativi, compresi i flussi informativi finalizzati alla verifica degli standard qualitativi e quantitativi dei Livelli Essenziali di Assistenza;

il conferimento dei dati al Sistema Informativo Sanitario, come indicato al comma 6, è ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

con riferimento all'esigenza di verificare che l'onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale per l'assistenza farmaceutica sia contenuto entro i tetti fissati dalla legislazione vigente, è istituito nell'ambito del NSIS, come indicato al comma 10, il flusso informativo dei dati relativi alla distribuzione diretta o per conto dei farmaci;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243) sul Nuovo Patto per la salute 2010-2012 che :

all'art. 4, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale, stabilisce che costituiscono adempimento regionale gli adempimenti derivanti dalla legislazione vigente e quelli derivanti dagli Accordi e dalle Intese intervenute tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

all'art. 17 sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario dispone una proroga dei compiti e della composizione della Cabina di regia del NSIS fino alla stipula del nuovo Accordo di riadeguamento della composizione e delle modalità di funzionamento della stessa;

Considerato che il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) ha la finalità di supportare il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso gli obiettivi strategici approvati dalla Cabina di Regia nella seduta dell'11 settembre 2002;

Considerato che, tra gli obiettivi strategici del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) una delle componenti fondamentali è rappresentata dal «Sistema di integrazione delle informazioni sanitarie individuali», nell'ambito del quale è ricompreso il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2007, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 10, della citata Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto»;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede la trasmissione mensile dei dati relativi alla distribuzione diretta di medicinali, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, da parte delle regioni all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le specifiche tecniche definite dal citato decreto del Ministero della salute 31 luglio 2007 e che il rispetto da parte delle Regioni di quanto previsto dal suddetto comma costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2009, recante «Modifica al decreto 31 luglio 2007 recante "Istituzio-

ne del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto” », che ha recepito le disposizioni contenute nella citata legge 29 novembre 2007, n. 222 anche al fine di consentire alle Regioni e alle Province Autonome la reciproca confrontabilità dei dati;
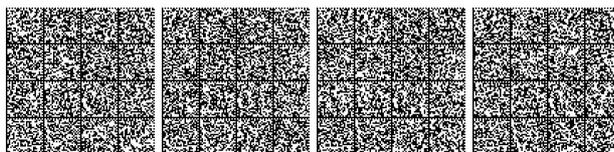
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n. 277, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 20, commi 2 e 3, dell’art. 21 e dell’art. 181, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» con il quale si individuano i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dal Ministero della salute;

Visto, in particolare, l’allegato C-01 del citato decreto del Ministro della salute n. 277 del 2007 che prevede il trattamento di dati sensibili per finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera *b)*, del citato Codice in materia di protezione dei dati personali, senza elementi identificativi diretti;

Visti i regolamenti per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottati dalle Regioni e Province Autonome in conformità allo schema tipo di Regolamento volto a disciplinare i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, approvato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 13 aprile 2006;

Rilevato, in particolare, che la scheda 12 del suddetto schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle Regioni e Province Autonome, prevede che i dati provenienti dalle aziende sanitarie siano privati degli elementi identificativi diretti subito dopo la loro acquisizione da parte della Regione; che ai fini della verifica della non duplicazione delle informazioni e della eventuale interconnessione con altre banche dati sanitarie della Regione, la specifica struttura tecnica individuata dalla Regione, alla quale viene esplicitamente affidata la funzione infrastrutturale, provvede ad assegnare ad ogni soggetto un codice univoco che non consente la identificazione dell’interessato durante il trattamento dei dati; che, qualora le Regioni e le Province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito nello schema tipo di Regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima;

Vista la relazione annuale 2009 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lettera *m)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, nella quale è stata evidenziata la necessità che i decreti del Ministro della salute istitutivi di flussi informativi nell’ambito del NSIS, adottati senza il preventivo parere dell’Autorità, fossero sottoposti al parere dell’Autorità medesima;

Considerato che, a seguito di quanto evidenziato nella citata relazione annuale 2009 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero della salute ha ritenuto opportuno svolgere una serie di incontri con l’Ufficio del Garante, nel corso dei quali sono state formulate osservazioni da parte del predetto Ufficio sul richiamato decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008” e sul relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

Tenuto conto che le osservazioni formulate nel corso dei predetti incontri da parte dell’Ufficio del Garante hanno reso necessario procedere alla modifica del citato decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, concernente «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008 e sul Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto;

Considerato che in data 28 marzo 2012 il Ministero della salute ha trasmesso all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’acquisizione del parere formale, il presente decreto ed il relativo Disciplinare Tecnico Allegato A parte integrante del medesimo decreto;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 11 maggio 2012, ai sensi dell’art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con il quale sono state formulate ulteriori osservazioni e raccomandazioni, che sono state integralmente recepite;

Acquisito il parere della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario in data 12 aprile 2012;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. atti n.163/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008, e al relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte integrante del medesimo decreto.

1. Al Decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008, e al relativo Disciplinare Tecnico Allegato 1 parte
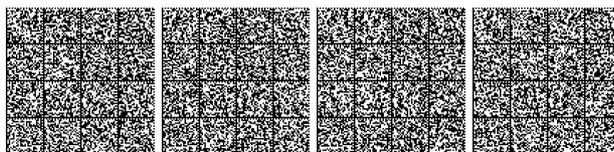
integrante del medesimo decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, nonché consentire il monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502, e successive modificazioni, la banca dati di cui al presente decreto è volta a consentire le analisi aggregate utili per il calcolo di indicatori, anche ai fini della verifica di cui all'art. 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005. Per le predette finalità è consentita l'interconnessione dei contenuti informativi presenti nel Nuovo Sistema informativo sanitario attraverso il codice univoco dell'assistito previsto dalla scheda 12 dello schema tipo di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome, approvato dall'Autorità Garante per la protezione di dati personali in data 13 aprile 2006, con le modalità di cui all'art. 5-*bis*.";

b) all'art. 3, comma 2, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente: «*f)* dati personali, riferiti all'assistito, non direttamente identificativi ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196;» ;

c) all'art. 3, comma 5, le parole «allegato al» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 1 parte integrante del» e le parole «www.ministerosalute.it» sono sostituite dalle seguenti: «www.salute.gov.it»;

d) all'art. 4, comma 1, le parole «allegato al» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 1 parte integrante del» e le parole «www.ministerosalute.it» sono sostituite dalle seguenti: «www.salute.gov.it»;

e) all'art. 4, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. La trasmissione telematica dei dati, secondo le procedure descritte nel disciplinare tecnico allegato avviene in conformità alle relative regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale. In particolare si utilizzerà un protocollo sicuro e si farà ricorso all'autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

1-*ter*. Ai fini della cooperazione applicativa, le regioni e le province autonome e il Ministero della salute garantiscono la conformità delle infrastrutture alle regole dettate dal Sistema Pubblico di Connettività (SPC).»;

f) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Accesso ai dati)*. — 1. Al fine di consentire il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, la banca dati é predisposta per permettere:

a) alle unità organizzative delle regioni e province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare le informazioni rese disponibili dalla banca dati in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza farmaceutica, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, primo periodo;

b) alle unità organizzative della Direzione Generale della programmazione sanitaria, della Direzione Generale del sistema informativo e statistico sanitario nonché della Direzione Generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della salute competenti, come individuate dal decreto ministeriale di organizzazione, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata;

c) alle unità organizzative dell'Agenzia italiana del farmaco e del Ministero dell'economia e delle finanze, come individuate da specifici provvedimenti, di consultare le informazioni rese disponibili dal Sistema in forma aggregata.»;

g) dopo l'art. 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis (Trattamento dei dati)* — 1. La riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed, in particolare, dell'art. 34, comma 1, lettera *h)*, verrà garantita dalle procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

2. Nella banca dati sono raccolti e trattati solo i dati indispensabili per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata dei dati. L'accesso degli incaricati del trattamento ai dati registrati nel Sistema avviene attraverso chiavi di ricerca che non consentono, anche mediante operazioni di interconnessione e raffronto, la consultazione, la selezione o l'estrazione di informazioni riferite a singoli individui o di elenchi di codici identificativi. Le funzioni applicative del Sistema non consentono la consultazione e l'analisi di informazioni che rendano identificabile l'interessato, ai sensi dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il codice univoco è assegnato a ciascun soggetto, in applicazione di quanto previsto dalla scheda 12 dello schema di Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuati dalle regioni e province autonome. Qualora le regioni e le province autonome non dispongano di sistemi di codifica, coerenti con quanto stabilito con lo schema tipo di regolamento, i dati saranno inviati in forma anonima.

4. I dati inviati dalle regioni e province autonome, già privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sanitari dagli altri dati. I dati sanitari sono trattati con tecniche crittografiche.
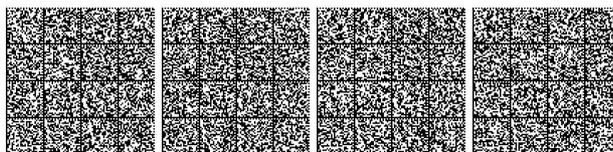
5. Al fine di rendere le informazioni sulla patologia temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi, le stesse sono trattate con tecniche crittografiche.”;

h) al Disciplinare Tecnico, allegato 1, sono apportate le modificazioni contenute nell’Allegato A parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 13, foglio n. 123

ALLEGATO *A*

Modifiche all’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 recante “Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto”, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008.

1. Al Disciplinare Tecnico, Allegato 1, del decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 recante «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto», come modificato dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 13 novembre 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo “2. Le informazioni”, con riferimento ai dati relativi all’assistito, le parole “codice anonimo del cittadino, data di nascita” sono sostituite con “codice univoco dell’assistito, anno di nascita”;

b) dopo il paragrafo “2. Le informazioni” è inserito il seguente:

“2-*bis*. Descrizione del sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto

2-*bis*.1 — *Caratteristiche infrastrutturali.*

Date le caratteristiche organizzative, le necessità di scambio di informazioni tra sistemi eterogenei e le caratteristiche dei dati trattati, il sistema informativo realizzato per la gestione dei contenuti informativi della banca dati per il monitoraggio delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, di seguito indicato come sistema informativo, è basato su un’architettura standard del mondo Internet:

Utilizza lo standard XML per definire in modo unificato il formato e l’organizzazione dei dati scambiati nelle interazioni tra le applicazioni;

Attua forme di cooperazione applicativa tra sistemi;

Prevede una architettura di sicurezza specifica per la gestione dei dati personali trattati.

È costituita, a livello nazionale, da:

un sistema che ospita il front-end web dell’applicazione (avente la funzione di web server);

un sistema che ospita l’applicazione (avente la funzione di application server);

un sistema dedicato alla memorizzazione dei dati (data server);

un sistema dedicato alla autenticazione degli utenti e dei messaggi;

un sistema dedicato a funzioni di Business Intelligence.

Tutti i sistemi sono collegati in rete locale e connessi alle infrastrutture comunicative attraverso firewall opportunamente configurati. Inoltre, la sicurezza degli stessi è incrementata mediante:

strumenti IDS (Intrusion Detection System) collocati nei punti di accesso alla rete al fine di consentire l’identificazione di attività ostili, ostacolando l’accesso da parte di soggetti non identificati e permettendo una reazione automatica alle intrusioni;

il software è aggiornato secondo la tempistica prevista dalle case produttrici ovvero, periodicamente, a seguito di interventi di manutenzione;

il database è configurato per consentire un ripristino completo delle informazioni senza causarne la perdita di integrità e disponibilità;

gruppi di continuità che, in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete, garantiscono la continuità operativa.

Le operazioni di accesso al sistema informativo, tramite funzioni applicative o tramite accesso diretto, sono tracciate al fine di poter individuare eventuali anomalie.

2-*bis*.1.1 — *Gestione dei supporti di memorizzazione.*

I supporti di memorizzazione, includono nastri magnetici, dischi ottici e cartucce, possono essere fissi o rimovibili. È identificato un ruolo di custode dei supporti di memorizzazione, al quale è attribuita la responsabilità della gestione dei supporti di memorizzazione rimovibili.

Per la gestione dei supporti di memorizzazione sono state adottate, in particolare, le seguenti misure:

tutti i supporti sono etichettati a seconda della classificazione dei dati contenuti;

viene tenuto un inventario dei supporti di memorizzazione secondo controlli predefiniti;

sono state definite ed adottate misure di protezione fisica dei supporti di memorizzazione.

I supporti di memorizzazione non più utilizzati saranno distrutti e resi inutilizzabili.

2-*bis*.1.2 — *Misure idonee a garantire la continuità del servizio.*

A garanzia della corretta operatività del servizio sono state attivate procedure idonee a definire tempi e modi per salvaguardare l’integrità e la disponibilità dei dati e consentire il ripristino del sistema informativo in caso di eventi che lo rendano temporaneamente inutilizzabile. In particolare, per quel che riguarda i dati custoditi presso il CED, sono previste:

procedure per il salvataggio periodico dei dati (backup sia incrementale che storico);

procedure che regolamentano la sostituzione, il riutilizzo e la rotazione dei supporti ad ogni ciclo di backup;

procedure per il data recovery;

procedure per la verifica dell’efficacia sia del backup che del possibile, successivo, ripristino.

La struttura organizzativa del CED e le procedure adottate consentono, in caso di necessità, di operare ripristino dei dati in un arco di tempo inferiore ai sette giorni.

2-*bis*.2 — *Abilitazione degli utenti.*

Sarà consentito agli utenti l’accesso al sistema informativo attraverso i dispositivi standard (Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica), definiti dalle vigenti normative, come strumenti per l’autenticazione telematica ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

In fase di prima attuazione, gli utenti possono accedere al sistema informativo tramite credenziali di autenticazione generate secondo le modalità riportate sul sito del Ministero, in conformità all’art. 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Per l’accesso al sistema informativo, l’architettura prevede un’abilitazione in due fasi.

La prima fase consente la registrazione da parte dell’utente mediante l’inserimento delle generalità e del proprio indirizzo di posta elettronica ove ricevere le credenziali di autenticazione nonché dei dettagli inerenti la struttura organizzativa di appartenenza. Successivamente, il sistema di registrazione invia una email contenente l’identificativo e la password che l’utente è obbligato a cambiare al primo accesso e, periodicamente, con cadenza trimestrale.
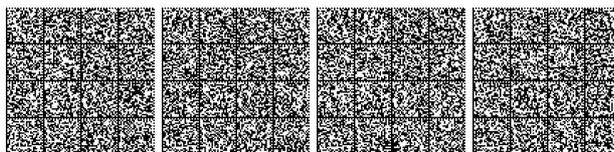
La parola chiave dovrà avere le seguenti caratteristiche:

sarà composta da almeno otto caratteri,

non conterrà riferimenti facilmente riconducibili all'incaricato.

Le credenziali di autorizzazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate.

Nella seconda fase, l'utente (che viene definito utente NSIS) può chiedere l'abilitazione ad un profilo di un'applicazione censita nel NSIS (in questo caso l'applicazione "Medicinali – Distribuzione diretta"). Il sistema informativo permette di formulare richieste solo per le applicazioni associate alla struttura organizzativa di appartenenza.

L'amministratore del sistema effettua un riscontro della presenza del nominativo nella lista di coloro che sono stati designati dal referente della Regione o Provincia Autonoma di appartenenza. Qualora questa verifica abbia esito negativo la procedura di registrazione si interrompe; nel caso in cui questa verifica abbia esito positivo l'utente è abilitato all'utilizzo del sistema.

Per garantire l'effettiva necessità, da parte del singolo utente NSIS, di accedere alle informazioni per le quali ha ottenuto un profilo di accesso, le utenze vengono, periodicamente, sottoposte a revisione e l'amministratore verifica con i referenti delle Regioni e delle Province Autonome il permanere degli utenti abilitati, nelle liste delle persone autorizzate ad accedere all'NSIS e ai sistemi ad esso riconducibili (allegato b, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2-*bis*.3 — *Modalità di trasmissione.*

La Regione o Provincia Autonoma fornisce al sistema informativo le informazioni nei formati stabiliti nelle successive sezioni, scegliendo fra tre modalità alternative:

a) utilizzando le regole tecniche di cooperazione applicativa del SPC;

b) utilizzando i servizi applicativi che il sistema informativo mette a disposizione tramite il protocollo sicuro https e secondo le regole per l'autenticazione di cui a punto 3.2;

c) ricorrendo alla autenticazione bilaterale fra sistemi basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale.

A supporto degli utenti, il sistema informativo rende disponibile un servizio di assistenza raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, ogni ulteriore dettaglio è reperibile sul sito istituzionale del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

Le tempistiche di trasmissione ed i servizi di cooperazione applicativa sono pubblicati a cura del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it.

2-*bis*.3.1. — *Sistema Pubblico di Connettività.*

Il Sistema Pubblico di Connettività è definito e disciplinato all'art. 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le trasmissioni telematiche devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche del SPC, così come definito agli artt. 51 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l'accesso ai servizi gli utenti dovranno avvalersi di un collegamento da realizzare secondo una delle seguenti modalità:

connessione mediante le Community network istituite dalle regioni per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche approvate dalla Commissione di Coordinamento SPC di cui all'art. 80 del Codice;

connessione attraverso i fornitori qualificati SPC previsti dall'art. 82 del Codice.

2-*bis*.3.2. — *Garanzie per la sicurezza della trasmissione dei flussi informativi.*

Nel caso in cui la Regione o la Provincia Autonoma disponga di un sistema informativo in grado di interagire secondo le logiche di cooperazione applicativa, l'erogazione e la fruizione del servizio richiedono come condizione preliminare che siano effettuate operazioni di identificazione univoca delle entità (sistemi, componenti software, utenti) che partecipano, in modo diretto e indiretto (attraverso sistemi intermedi) ed impersonando ruoli diversi, allo scambio di messaggi e alla erogazione e fruizione dei servizi.

In particolare occorrerà fare riferimento alle regole tecniche individuate ex art. 71, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel caso in cui il sistema informativo della Regione o Provincia Autonoma non risponda alle specifiche di cui sopra, l'utente che debba procedere all'inserimento delle informazioni potrà accedere al sistema informativo e inviare le informazioni attraverso una connessione sicura.".

c) Al paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni." nella tabella "Fase 3", le parole "Identificativo assistito", riportate nella colonna "Dato da rilevare", sono sostituite con "Codice univoco" e le parole "Codice anonimo dell'assistito", riportate nella colonna "Descrizione", sono sostituite con le seguenti: "Ai sensi delle disposizioni del regolamento del Ministero della Salute, approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 28 febbraio 2007 e delle disposizioni dello schema tipo di regolamento delle Regioni approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nella seduta del Collegio del 13 aprile 2006. Il campo deve essere valorizzato riportando il codice univoco derivante dal processo di codifica coerente con quanto indicato nello schema tipo di Regolamento regionale (applicabile sia ai cittadini italiani che stranieri)".

d) Al paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni." nella tabella "Fase 3", le parole "Data di Nascita", riportate nella colonna "Dato da rilevare", sono sostituite con "Anno di nascita" e le parole "Data di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione", riportate nella colonna "Descrizione", sono sostituite con le seguenti: "Anno di nascita dell'assistito a cui è stata erogata la prestazione ".

e) Al paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni." nella tabella "Fase 3", le parole "Codice indicante il tipo di esenzione dell'assistito", riportate nella colonna "Descrizione", sono sostituite con le seguenti: "Indica il tipo di esenzione dell'assistito, escludendo la rilevazione di informazioni cui la legge assicura una particolare protezione (es. HIV, dipendenze)".

f) Al paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni." nella tabella "Fase 3", le parole "Per alcune tipologie di esenzione, codice di esenzione delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa – decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2005", riportate nella colonna "Descrizione", sono sostituite con le seguenti: "Indica il codice di esenzione dal pagamento del ticket del cittadino, escludendo la rilevazione di informazioni cui la legge assicura una particolare protezione (es. HIV, dipendenze).

g) Al paragrafo "4. Adeguamento alle trasmissioni." dopo le parole "Per la fase 3 è prevista la possibilità di omettere i dati relativi a prescrittore, contatto e assistito per le seguenti tipologie di strutture: Residenze Sanitarie Assistenziali e altre strutture residenziali e semiresidenziali, SERT e Istituti penitenziari" sono aggiunte le seguenti "e per le prestazioni erogate in Assistenza Domiciliare Integrata".

12A11175

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Elisabet Coronado Quitllet, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza dell'11 giugno 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elisabet Coronado Quitllet nata a Barcellona (Spagna) il giorno 31 ottobre 1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Titulo de Licenciada en Medicina» rilasciato in data 20 luglio 2004 dalla Universitat Autònoma de Barcelona - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Vista la medesima istanza dell'11 giugno 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig. ra Elisabet Coronado Quitllet ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Titulo oficial de médica Especialista en oftalmología» rilasciato in data 4 ottobre 2010 dal Ministro de Educación - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Titulo de Licenciada en Medicina» rilasciato in data 20 luglio 2004 dalla Universitat Autònoma de Barcelona - Spagna - alla sig.ra Elisabet Coronado Quitllet, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 31 ottobre 1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Elisabet Coronado Quitllet è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Titulo oficial de médica Especialista en oftalmología» rilasciato dal Ministro de Educación - Spagna - in data 4 ottobre 2010 alla sig.ra Elisabet Coronado Quitllet, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 31 ottobre 1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in oftalmologia.

Art. 4.

La sig.ra Elisabet Coronado Quitllet, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in oftalmologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11154

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Charlott Roihl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 17 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Charlott Roihl nata a Saalfeld/Saale (Germania) il giorno 22 aprile 1986, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato in data 8 giugno 2012 dalla Thüringer Landesverwaltungsamt - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» rilasciato dalla Thüringer Landesverwaltungsamt - Germania - in data 8 giugno 2012 alla sig.ra Charlott Roihl, nata a Saalfeld/Saale (Germania) il giorno 22 aprile1986, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Charlott Roihl è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11155

DECRETO 4 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Ruiz Marquez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 18 agosto 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Ruiz Marquez nata a Valencia (Spagna) il giorno 26 agosto 1983, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato in data 30 agosto 2007 dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - in data 30 agosto 2007 alla sig.ra Laura Ruiz Marquez, nata a Valencia (Spagna) il giorno 26 agosto 1983, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Laura Ruiz Marquez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11156

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Vilar Palop, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 21 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Vilar Palop nata a Valencia (Spagna) il giorno 14 agosto 1980, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» rilasciato in data 21 settembre 2004 dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - al fine dell'esercizio; in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina y Cirugía» rilasciato dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - in data 21 settembre 2004 alla sig.ra Maria Vilar Palop, nata a Valencia (Spagna) il giorno 14 agosto 1980, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Maria Vilar Palop è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11161
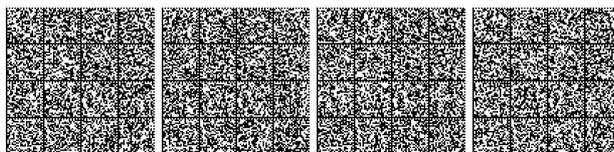
DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Laura Lonjedo Miranda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Laura Lonjedo Miranda nata a Valencia (Spagna) il giorno 18 giugno 1984, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato in data 13 maggio 2011 dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en farmacia» rilasciato dal Rector de la Universitat de Valencia - Spagna - in data 13 maggio 2011 alla sig.ra Laura Lonjedo Miranda, nata a Valencia (Spagna) il giorno 18 giugno 1984, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Laura Lonjedo Miranda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11162

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Silvia Morogai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 24 settembre 2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Silvia Morogai nata a Pelinia (Moldavia) il giorno 7 luglio 1986, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 15 dicembre 2011 con il n. 267 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;
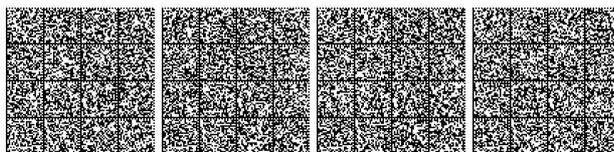
Visto il certificato di matrimonio esibito dall'interessata, serie CE n. 943951 rilasciato in data 26 maggio 2011;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Silvia Morogai nata a Pelinia (Moldavia) il giorno 7 luglio 1986, di cittadinanza rumena titolare del «Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate specializarea Medicină Dentară» rilasciato in data 15 dicembre 2011 con il n. 267 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania, è la stessa persona di Silvia Marcu e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Medic dentist in domeniul Sănătate specializarea Medicină Dentară» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie «Gr. T. Popa» Iaşi - Romania - in data 15 dicembre 2011 con il n. 267 alla sig.ra Silvia Morogai, nata a Pelinia (Moldavia) il giorno 7 luglio 1986, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Silvia Marcu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2012

p. Il direttore generale: PARISI

12A11163

DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua di Fonte», in Fonte, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 marzo 2012 con la quale la ditta Reginato Enrico, con sede in Fonte (Treviso), Via Sante Zanon 43, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua di Fonte», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua di Fonte» sito nel territorio del comune di Fonte (Treviso), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 22 maggio 2012 e del 25 settembre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Acqua di Fonte», sgorgante dall'omonima sorgente nell'ambito del permesso di ricerca «Acqua di Fonte» sito nel territorio del comune di Fonte (Treviso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 10 ottobre 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A11176
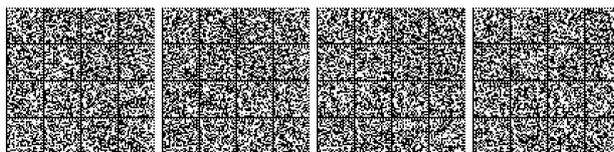
DECRETO 10 ottobre 2012.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Giusy», in San Lorenzo Bellizzi, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 febbraio 2012, integrata con nota del 28 marzo 2012, con la quale la ditta Tursi Gaetano, con sede in Francavilla Marittima (Cosenza), Via Finaide sn, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Giusy», sgorgante dalla sorgente denominata «Fonte San Pietro» nell'ambito del permesso di ricerca «San Pietro» sito nel territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio Superiore di Sanità espressi nelle sedute del 22 maggio 2012 e del 25 settembre 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Fonte Giusy», sgorgante dalla sorgente denominata «Fonte San Pietro» nell'ambito del permesso di ricerca «San Pietro» sito nel territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 10 ottobre 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A11177

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° ottobre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione "Salmerino del Trentino" protetta transitoriamente a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Visto il decreto 26 marzo 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione "Salmerino del Trentino", il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Salmerino del Trentino" conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della Legge 526/99, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012;
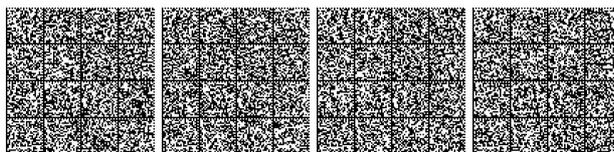
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano, 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione "Salmerino del Trentino" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 marzo 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Salmerino del Trentino", così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione "Salmerino del Trentino" da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "CSQA Certificazioni Srl" è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salmerino del Trentino" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Salmerino del Trentino" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato "CSQA Certificazioni Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10839

DECRETO 1° ottobre 2012.

Autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla denominazione «Trote del Trentino» protetta transitoriamente a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 concernenti i controlli;

Visto il decreto 26 marzo 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Trote del Trentino», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Trote del Trentino» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/99, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 27 settembre 2012;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione «Trote del Trentino» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 26 marzo 2012.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Trote del Trentino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Trote del Trentino» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

1. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Trote del Trentino» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

2. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

3. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Trote del Trentino» a richiesta del consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla regione Lombardia e dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 1° ottobre 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A10840

DECRETO 8 ottobre 2012.

Riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e alle DOC Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con sede legale in Asti - via Morelli n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi

dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che le DOCG Barbera d'Asti, Barbera del Monferrato Superiore e Ruchè di Castagnole Monferrato e le DOC Albugnano, Barbera del Monferrato, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Spa di cui alla nota prot. 72327/2012 del 18 settembre 2012;

Considerato che il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 esclusivamente per le DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e alle DOC Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato con sede legale in Asti - via Morelli n. 15, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le DOCG Barbera d'Asti e Ruchè di Castagnole Monferrato e per le DOC Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-*quindecies* del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato.

Art. 3.

1. Il Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Barbera d'Asti, Ruchè di Castagnole Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti e Cortese dell'Alto Monferrato, ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2012

Il direttore generale: SANNA

12A11157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 18 ottobre 2012.

Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità. (Delibera n. 477/12/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 18 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norma sui sistemi delle telecomunicazioni";

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 10, della stessa legge n. 481/95 e l'art. 1, comma 9, della citata legge n. 249 del 1997, il quale, anche alla luce di costante giurisprudenza, conferisce all'Autorità un'ampia potestà organizzativa;

Vista la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 – "Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012 recante "Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche e integrazioni";

Vista la delibera n. 380/12/CONS del 2 agosto 2012 recante "Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità e al Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale";

Visto, in particolare, l'art. 18 rubricato "Comandi" del già citato Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità il quale stabilisce che "1. In casi eccezionali e nell'interesse dell'Autorità, i dipendenti, previa motivata delibera del Consiglio, possono essere comandati presso istituzioni comunitarie o internazionali operanti in materia di garanzie nelle comunicazioni, ovvero, a condizione di reciprocità presso altre Autorità", 2. Il comando non può superare la durata di un anno ed è prorogabile, per motivi straordinari, di ulteriori sei mesi";

Considerato che in ragione dei richiamati principi regolamentari le posizioni di comando del personale dipendente dell'Autorità sono attivate presso Istituzioni Comunitarie o Internazionali, per i quali, in considerazione della centralità del rapporto dell'Autorità con le massime sedi rappresentative di dette Istituzioni, è interesse dell'Amministrazione favorire forme di collaborazione del proprio personale con i relativi Uffici;

Considerato che l'istituto del comando è disciplinato presso le richiamate Istituzioni per una durata più ampia rispetto a quella stabilita dall'Autorità ai sensi del suindicato art. 18, comma 2, del Regolamento del personale;

Ritenuto che le posizioni di comando avviate presso i suddetti Organismi consentono di acquisire, al rientro in servizio effettuato a completamento della durata del periodo di comando richiesto, profili ed esperienze altamente specializzati, nonché competenze in materia di politiche europee ed internazionali da poter valorizzare nell'ambito di specifici settori connessi allo svolgimento di funzioni maggiormente rispondenti alle esigenze ed obiettivi strategici dell'Amministrazione;

Valutata, pertanto, l'opportunità di rideterminare la durata massima del comando disciplinata dal suesposto comma 2, dell'art. 18, del Regolamento del personale avuto riguardo alla maggiore elasticità adottata in materia dagli ordinamenti degli organismi comunitari e internazionali;

Considerato, altresì, che al fine di conseguire una maggiore aderenza con le disposizioni adottate in materia di comando dai suddetti Organismi, con particolare riferimento a quelli per i quali si rileva l'interesse a determinare forme di collaborazione in quanto operanti in settori concernenti le materie di interesse dell'Autorità, appare opportuno modificare il periodo massimo del comando previsto dal comma 2, del già citato art. 18, rideterminandone la relativa durata con riferimento al limite di tre anni;

Ritenuto, altresì, che la rideterminazione del predetto limite temporale sia necessaria al fine di consentire al personale comandato il giusto apporto temporaneo utile ad acquisire competenze specifiche mediante un'elevata esperienza lavorativa intrapresa presso detti Organismi;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 18, comma 2, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale

1. Il comma 2, dell'art. 18, del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale è così modificato:

"Il comando di cui al comma 1 non può superare la durata di tre anni".

Art. 2.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2012

Il presidente: CARDANI

12A11363

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 11 luglio 2012.

Fondo per lo sviluppo e la coesione. Riprogrammazione delle risorse regionali residue 2007-2013 (Mezzogiorno). (Delibera n. 78/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro strategico nazionale (QSN);

Visto in particolare l'art. 18 della citata legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 7-*quinquies*, commi 10 e 11, della legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto in particolare l'art. 33, comma 2, della citata legge di stabilità, il quale prevede che le risorse del FSC siano assegnate dal CIPE con indicazione delle relative quote annuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, fra l'altro, alla gestione del FAS, ora Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il Piano di azione coesione concernente, tra l'altro, il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, concordato con le regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008), relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione dell'ora denominato FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80/2011) concernente «Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013» con la quale questo Comitato ha rideterminato in 24.023,100 milioni di euro le risorse per il periodo 2007-2013 destinate ai Programmi attuativi regionali (PAR), ai Programmi attuativi interregionali (PAIN) e al meccanismo premiale degli «Obiettivi di servizio», come da tabella allegata alla medesima delibera;

Viste le delibere di questo Comitato 3 agosto 2011, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* n. 17/2012), 20 gennaio 2012, n. 7 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* n. 121/2012) e 30 aprile 2012, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160/2012) con le quali, sono state disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 66 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218/2009) con la quale questo Comitato ha preso atto del PAR 2007-2013 della regione Sicilia in data antecedente alla citata delibera n. 1/2011 che ha fra l'altro individuato nuovi criteri e modalità di programmazione delle risorse del FSC con particolare riferimento alla programmazione regionale e considerato che alla data odierna risultano risorse residue, assegnate alla detta regione, ancora da programmare;

Viste le delibere 3 agosto 2011, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9/2012) e 30 settembre 2011, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47/2012) con le quali questo Comitato ha preso atto dei PAR 2007-2013 rispettivamente delle regioni Molise e Abruzzo predisposti in coerenza con le richiamate modalità e criteri di cui alla citata delibera n. 1/2011;

Viste le delibere di questo Comitato 23 marzo 2011, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 233/2011), 3 agosto 2011, n. 77 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285/2011) 2011, 20 gennaio 2012, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89/2012), concernenti il ripiano dei disavanzi sanitari nelle regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia e Molise, a valere sulle relative dotazioni FSC - PAR 2007-2013;

Considerato che, a seguito degli utilizzi disposti con le sopra richiamate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 60/2012, risulta completamente esaurita la dotazione del PAIN «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 23 marzo 2012, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* n. 138/2012) recante le modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1464 del 18 giugno 2012 e l'allegata nota informativa, concernente la riprogrammazione delle risorse regionali residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Considerato che la nota informativa contiene la ricognizione delle residue risorse regionali 2007-2013 (PAR e PAIN) di cui alla delibera n. 1/2011, disponibili per le regioni del Mezzogiorno a fronte degli utilizzi già disposti con le richiamate delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012 e 60/2012 e degli ulteriori utilizzi finalizzati con delibere nn. 3/2011, 77/2011, 81/2011 e 12/2012, con decreto-legge n. 196/2010, art. 3, convertito in legge n. 1/2011, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012 e con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3613/2007, 3634/2007, 3742/2009, 3792/2009, 3815/2010, 3849/2010, 3851/2010, 3865/2010, 3868/2010, 3887/2010 e 3961/2011;

Considerato che con le richiamate delibere di questo Comitato nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/12 e 60/2012 sono stati disposti utilizzi da parte di alcune regioni meridionali a valere sui PAIN «Energie rinnovabili e risparmio energetico» e «Attrattori culturali, naturali e turismo» per importi superiori alle singole quote spettanti alle medesime regioni in base alla chiave di riparto consolidata delle risorse del FSC adottata con la delibera n. 166/2007;

Considerato pertanto che la proposta prevede la ripartizione delle risorse residue del PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo», pari a oltre 355,01 milioni di euro a favore delle sole regioni Abruzzo, Campania, Sardegna e Sicilia secondo un meccanismo di riequilibrio verso la detta chiave di riparto consolidata delle risorse del FSC, non essendo possibile ridurre le assegnazioni già disposte a favore delle altre regioni meridionali con le richiamate delibere;

Considerato infine che la citata proposta prevede per le risorse residue, oggetto della ricognizione, nuove modalità di programmazione da parte delle regioni interessate rispetto a quanto previsto dalle citate delibere nn. 166/2007 e 1/2011, modalità che tengono conto della necessità di accelerare e semplificare l'utilizzo delle medesime risorse;

Considerato che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 giugno 2012;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
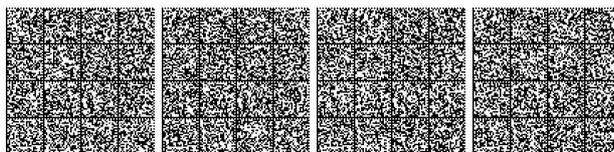
Delibera:

1. Disponibilità finanziarie residue del FSC 2007-2013 per le regioni meridionali.

Il quadro delle residue disponibilità delle dotazioni delle regioni meridionali a carico del FSC, originariamente assegnate ai PAR 2007-2013 con la richiamata delibera n. 166/2007 e da ultimo quantificate con la delibera n. 1/2011, al netto degli utilizzi richiamati in premessa, è riportato nella seguente tabella 1:

TABELLA 1

(milioni di euro)

Regioni	Risorse PAR residue
Abruzzo	0,000
Basilicata	454,479
Calabria	355,872
Campania	327,731
Molise	0,000
Puglia	1.352,951
Sardegna	462,533
Sicilia	1.036,782
Totale	**3.990,348**

2. Ripartizione delle risorse residue derivanti dalla dotazione del PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013.

La disponibilità residua della dotazione del PAIN «Attrattori culturali, naturali e turismo» 2007-2013 di cui alla richiamata delibera n. 1/2011, al netto degli utilizzi di cui alle premesse disposti dopo l'adozione di tale delibera, è pari a 355,01 milioni di euro.

Tale dotazione, per le motivazioni sopra richiamate, viene ripartita tra le sole regioni Abruzzo, Campania, Sardegna e Sicilia secondo un meccanismo di riequilibrio verso la chiave di riparto consolidata delle risorse del FSC, come riportato nella seguente tabella 2:

TABELLA 2

(milioni di euro)

Regioni	Ripartizione risorse residue PAIN "Attrattori"
Abruzzo	48,913
Basilicata	-
Calabria	-
Campania	161,416
Molise	-
Puglia	-
Sardegna	58,641
Sicilia	86,040
Totale	**355,010**

3. Complessive disponibilità regionali residue del FSC 2007-2013 e relative modalità di programmazione.

3.1. *Disponibilità complessive regionali.*

Le residue risorse regionali del FSC 2007-2013 complessivamente disponibili per le regioni meridionali sono riportate nella seguente tabella 3:

TABELLA 3

(milioni di euro)

Regioni	Risorse complessivamente disponibili
Abruzzo	48,913
Basilicata	454,479
Calabria	355,872
Campania	489,147
Molise	0,000
Puglia	1.352,951
Sardegna	521,174
Sicilia	1.122,822
Totale	**4.345,358**

A valere sulle risorse indicate nella precedente tabella 3, ovvero sulle disponibilità dei programmi attuativi regionali di tutte le regioni e province autonome già oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato, le dette amministrazioni assicureranno, secondo le percentuali regionali della chiave di riparto del FSC, il finanziamento della quota pari allo 0,8 per mille, calcolata sulle complessive risorse regionali di cui alla delibera n. 1/2011 corrispondenti a 24.023,1 milioni di euro, destinata ad alimentare il sistema dei conti pubblici territoriali ai sensi della delibera n. 166/2007 richiamata in premessa.

3.2. *Modalità di programmazione.*

A. Individuazione degli interventi.

Le risorse di cui alla presente delibera saranno finalizzate e concentrate su interventi caratterizzati da:

coerenza con gli indirizzi di politica regionale unitaria nel quadro sinergico tra Fondi strutturali e Fondo per lo sviluppo e la coesione;

coerenza con le linee di intervento previste dal piano d'azione per la coesione volte a massimizzare gli effetti sul territorio degli interventi proposti, attraverso forme di integrazione o cofinanziamento delle iniziative;

coerenza con ulteriori priorità strategiche nazionali/interregionali/regionali, anche nello scenario di programmazione per il periodo 2014-2020, rispetto a quelle già oggetto delle delibere di questo Comitato nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012;

chiara identificazione dei risultati da raggiungere attraverso le realizzazioni previste;

nell'ambito di proposte relative a:

interventi settorializzati in ambiti tematici strategici prioritari nazionali/interregionali/regionali;

interventi in ambiti strategici regionali, ivi compreso:

specifici progetti pilota, in preparazione della programmazione comunitaria 2014-2020, volti a soddisfare le condizionalità da questa previste;

proposte integrative atte a risolvere specifiche problematicità di attuazione di interventi programmati con le citate delibere tematiche del Comitato.

Alle medesime finalità possono essere destinate anche le risorse FSC provenienti dal ciclo 2000-2006, di cui alla propria delibera n. 41/2012, punto 1.5, fermo restando quanto previsto al punto 1.7 della medesima delibera.

B. Modalità di presentazione, approvazione e attuazione delle proposte.

*B.*1. Proposte relative ad interventi in ambiti tematici strategici nazionali/interregionali/regionali.

Con successiva delibera di questo Comitato saranno individuati e finanziati, secondo le modalità già sperimentate con le delibere nn. 62 e 78/2011 e nn. 7, 8 e 60/2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministeri di settore e le regioni interessate, gli interventi settorializzati in ambiti tematici strategici, ritenuti prioritari, di carattere nazionale/interregionale/regionale, con articolazione pluriennale dell'assegnazione a carico del FSC.

Gli interventi saranno attuati mediante lo strumento dell'APQ «rafforzato», con i contenuti previsti al punto 3.1 della delibera di questo Comitato n. 41/2012 richiamata in premessa.

B.2. Proposte relative a interventi in ambiti strategici regionali.

A valere sulle risorse di cui alla presente delibera, non utilizzate per il finanziamento degli interventi strategici prioritari di cui al punto *B*.1, le regioni presentano all'istruttoria del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica le proprie proposte di interventi strategici in ambito regionale, come sopra definiti. Tali proposte, sottoposte dal Ministro per la coesione territoriale all'esame di questo Comitato per il relativo finanziamento, debbono contenere, secondo un modello predefinito dallo stesso Dipartimento, i seguenti elementi minimi:

sintetico quadro motivazionale delle priorità di programmazione e dei criteri di selezione;

chiara identificazione dei risultati da raggiungere attraverso le realizzazioni previste;

sostenibilità finanziaria; cronoprogramma con articolazione pluriennale dell'assegnazione a carico del FSC;

modalità di attuazione e di accelerazione;

sistemi di gestione, controllo e monitoraggio.

Gli interventi sono attuati, di norma, mediante lo strumento dell'APQ «rafforzato», ovvero in attuazione diretta, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che verifica i sistemi di gestione e controllo.

Le proposte regionali devono essere presentate al predetto Dipartimento entro il 30 settembre 2012.

B.3. Impiego di eventuali economie e proposte di riprogrammazione.

Ove, nel corso dell'attuazione degli interventi previsti dalle richiamate delibere nn. 62 e 78/2011, nn. 7, 8 e 60/2012 e da quelle che saranno adottate da questo Comitato in applicazione della presente delibera, si evidenzino minori necessità finanziarie rispetto a quelle previste, ovvero esigenze di ridefinizione degli interventi, le regioni, ove gli interventi siano inclusi in CIS o APQ, presentano, all'esame ed all'approvazione degli organismi di governance previsti dalla disciplina dei due citati strumenti, proposte di impiego delle risorse stesse per il finanziamento di nuovi interventi, individuati secondo quanto previsto dal precedente punto 3.2, lettera *A*.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, concluse le procedure previste dai citati strumenti (CIS/APQ) per l'approvazione delle proposte, le sottopone all'esame di questo Comitato, per la decisione finale, nei seguenti casi:

proposte di riprogrammazione che eccedano il 10% dell'assegnazione regionale complessiva disposta con ciascuna delle predette delibere e comunque in tutti i casi in cui da ciascun singolo intervento derivino economie riprogrammabili eccedenti i 5 milioni di euro;

proposte di riprogrammazione che comportino, per la singola regione interessata, spostamenti tra i diversi settori prioritari individuati da ciascuna delle medesime delibere per un ammontare superiore al 20%.

Prima dell'adozione di tale delibera è sospesa ogni attuazione delle proposte di cui trattasi. Allorquando le suddette soglie non siano raggiunte, il citato Dipartimento informa, semestralmente, questo Comitato delle decisioni adottate dagli organismi di governance di cui sopra.

Per gli interventi realizzati attraverso strumenti di attuazione diretta, la regione informa il detto Dipartimento delle operazioni di riprogrammazione che intende realizzare. Lo stesso Dipartimento, in relazione all'entità delle riprogrammazioni proposte, ne autorizza la decisione, informando questo Comitato, ovvero le sottopone allo stesso per la relativa approvazione, ove si superino le suindicate soglie.

4. Disposizioni relative ai PAR già oggetto di presa d'atto da parte del Comitato.

Per le regioni e le province autonome, il cui PAR sia stato già oggetto di presa d'atto da parte di questo Comitato, la sottoscrizione degli APQ, di cui al punto 3.2 della propria delibera n. 41 del 2012, è richiesta esclusivamente nei casi in cui, in sede di presa d'atto, questo Comitato aveva già prescritto il ricorso all'accordo di programma quadro.

5. Trasferimento delle risorse.

Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede ad attivare il trasferimento delle risorse del FSC, utilizzate dal complesso delle delibere nn. 62 e 78 del 2011, nn. 7, 8 e 60 del 2012 e quelle conseguenti alla presente deliberazione, in coerenza con quanto disposto dal punto 7 della richiamata delibera n. 166/2007.

Le risorse assegnate alle regioni con la presente delibera saranno da queste utilizzate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

6. Monitoraggio e pubblicità.

Gli interventi oggetto della presente delibera sono monitorati nella Banca Dati unitaria per le politiche regionali finanziate con risorse aggiuntive comunitarie e nazionali in ambito QSN 2007-2013, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'inserimento degli aggiornamenti sui singoli interventi avviene a ciclo continuo e aperto secondo le vigenti modalità e procedure concernenti il monitoraggio delle risorse del FSC, utilizzando il «Sistema di gestione dei progetti» (SGP) realizzato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica.

A cura del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica sarà data adeguata pubblicità all'elenco degli interventi, nonché alle informazioni periodiche sul relativo stato di avanzamento, come risultanti dal predetto sistema di monitoraggio.

Tutti gli interventi saranno oggetto di particolare e specifica attività di comunicazione al pubblico secondo le modalità di cui al progetto «Open data».

7. Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: **BARCA**

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 232

12A11168
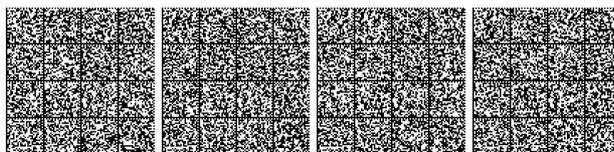
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo per l'adesione da parte del personale del comparto delle agenzie fiscali al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC E CNEL (SIRIO).

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 10, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**...

ed i rappresentanti delle seguenti:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL FP ....

CISL FPS ....
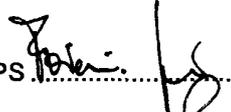
UIL PA ....
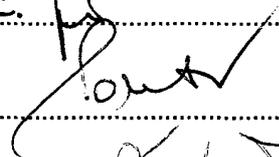
Fed. CONFSAL-SALFI ....
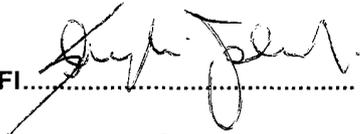
RDB PI CUB ....

FLP ....

CONFEDERAZIONI SINDACALI:

CGIL ....

CISL ....
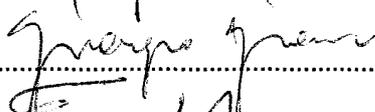
UIL ....
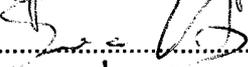
CONFSAL ....
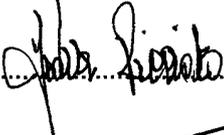
RDB/CUB ....

CSE ....

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo per l'adesione al Fondo:

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE AGENZIE FISCALI AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Visto l'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità all'art. 97 del CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali (biennio 2002-03)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali del comparto Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale appartenente al comparto delle Agenzie fiscali, con una delle seguenti tipologie di contratto:
   - a tempo indeterminato, anche part – time;
   - a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
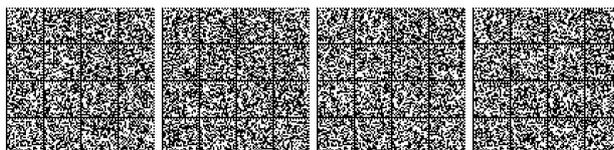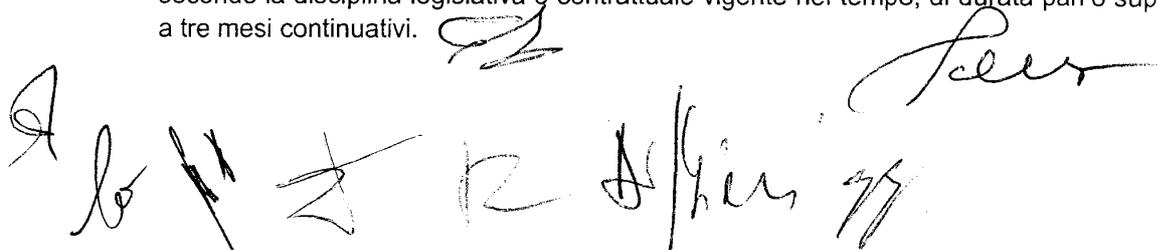
Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 97 del CCNL 28 maggio 2004 comparto Agenzie fiscali (biennio 2002-03), sono così determinate:

- 1% a carico del dipendente;
- 1% a carico dell'Amministrazione.

2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:

- la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
- l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
- l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1 ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per soli dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dipendenti del comparto, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dipendenti del comparto, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziate dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

12A11172

Accordo per l'adesione da parte della dirigenza delle agenzie fiscali (Area *VI)* al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC E CNEL (SIRIO).

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 10 30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**..

ed i rappresentanti delle seguenti:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:	**CONFEDERAZIONI SINDACALI:**
CGIL FP..	**CGIL**..
CISL FPS..	**CISL**..
UIL PA..	**UIL**..
CIDA UNADIS..	**CIDA**..

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo per l'adesione al Fondo:

ACCORDO PER L'ADESIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA DELLE AGENZIE FISCALI (AREA VI) AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL (SIRIO)

Premessa

- ✓ Visto il Decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e s.m.i.;
- ✓ Vista la Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- ✓ Visto l'AQN 29 luglio 1999 in tema di TFR e di Fondi di previdenza complementare;
- ✓ Visto il DPCM 20 dicembre 1999 come modificato dal DPCM 2 marzo 2001;
- ✓ Visto il Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e s.m.i;
- ✓ Visto l'AQN 29 marzo 2011 che ha prorogato il termine d'opzione al 31 dicembre 2015;
- ✓ Visto l'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007;
- ✓ Presa visione dello Statuto del Fondo di pensione complementare SIRIO;
- ✓ In conformità all'art. 72 del CCNL 1 agosto 2006 Area VI (biennio 2002-03)

- le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali della dirigenza delle Agenzie fiscali firmatarie del presente accordo, ritenendo superata la riserva di cui all'art. 2 comma 3 lett. c) dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO del 1 ottobre 2007, dichiarano di voler aderire al Fondo pensione complementare Sirio;

- l'Aran prende atto.

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1

1. L'adesione individuale al Fondo Sirio è libera e volontaria. Può aderire al Fondo pensione il personale dirigente delle Agenzie fiscali appartenente all'Area VI, con una delle seguenti tipologie di contratto:

- a tempo indeterminato, anche part – time;
- a tempo determinato, anche part – time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
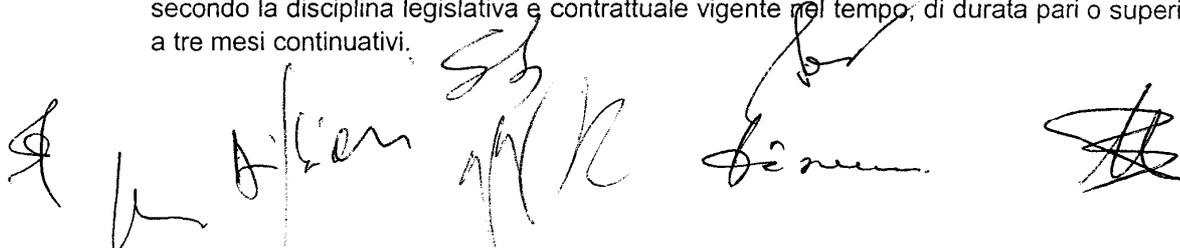
Art. 2

1. Le aliquote contributive da calcolare sugli elementi utili all'accantonamento del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 72 del CCNL 1 agosto 2006 Area VI (biennio 2002-03), sono così determinate:
   - 1% a carico del dipendente;
   - 1% a carico dell'Amministrazione.
2. Sono conferite figurativamente e contabilizzate dall'Inps – gestione ex Inpdap:
   - la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR per i dipendenti occupati al 31.12.1995 e di quelli assunti dal 1.1.1996 al 31.12.2000;
   - l'1,5% della parte contributiva ex art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999;
   - l'intero accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 31.12.2000.

Art. 3

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12 dell'Accordo istitutivo di SIRIO del 1 ottobre 2007, al fine di incentivare l'avvio del Fondo, il contributo del datore di lavoro è maggiorato di una quota aggiuntiva pari allo 1% per coloro che si iscrivono nel primo anno dall'entrata in esercizio del fondo; tale maggiorazione è erogata per soli dodici mesi. Per coloro che si iscriveranno nel secondo anno, la quota aggiuntiva sarà pari allo 0,50%, per una durata di soli dodici mesi.

Art. 4

1. La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione e indicata sulla nota informativa.

2. La quota d'iscrizione al Fondo pensione a carico dell'Amministrazione è stabilita, in fase di prima attuazione, in € 2,75 pro-capite riferita al numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali, mentre quella a carico del lavoratore sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione.

3. La quota d'iscrizione a carico dell'Amministrazione sarà assolta, in unica soluzione e sulla base del numero dei dirigenti delle Agenzie fiscali, esclusivamente nel momento in cui sarà approvata la proroga legislativa, all'utilizzo per spese d'avvio, delle risorse stanziate dall'art. 74 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5

1. Le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali dichiarano di aver preso visione dell'Accordo istitutivo del Fondo SIRIO definito in data 1 ottobre 2007 e dello Statuto e di condividerne i contenuti.

12A11173

Accordo di integrazione all'accordo istitutivo del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ENAC e CNEL.

Il giorno **4 ottobre 2012**, alle ore 9 30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni e Organizzazioni sindacali rappresentative:

ARAN:

nella persona del Presidente **Dott. Sergio Gasparrini**...

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

CGIL FP ....
CISL FPS ....
CISL FIT ....
UIL PA ....
UIL Trasporti ....
CONFSAL-UNSA ....
FLP ....
CIDA FP ....
CIDA UNADIS ....
DIRSTAT ....
ASSOMED SIVEMP ....
SNAPRECOM ....
SIPRE ....
UGL PCM ....
UGL FEDEP ....
DIPRECOM ....
FIALP CISAL ....
FLEPAR ....
ANMI INAIL ....
RDB PI CUB ....
ANMI FEMEPA ....
COBAS PI ....
USPPI/APAC ....
SDL ....

CONFEDERAZIONI SINDACALI:

CGIL ....
CISL ....
UIL ....
CONFSAL ....
CSE ....
CIDA. ....
CONFEDIRSTAT ....
COSMED ....
USAE ....
UGL ....
CISAL ....
RDB/CUB ....
COBAS ....
USPPI ....
SDL .. ..

Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegata Accordo di integrazione.
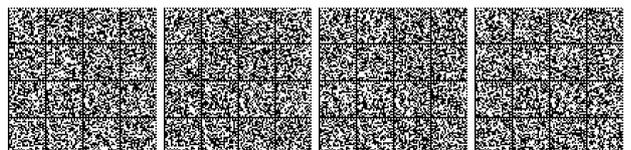
ACCORDO DI INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENAC E CNEL

ARTICOLO UNICO

1. All'art. 2 comma 3 lettera c) dell'Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, Enac e Cnel (SIRIO) le parole *"del comparto Agenzia fiscali"* sono sostituite con le seguenti *"dei comparti Agenzie fiscali, Università e Ricerca".*

2. All'art. 2 comma 3 dell'Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del consiglio dei ministri, Enac e Cnel (SIRIO) è aggiunta la seguente *lettera e):*

"e) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati."

12A11174
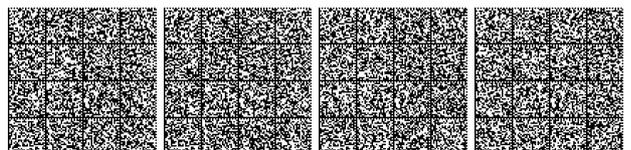
AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE

Adozione definitiva della rivisitazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del Sele.

Il Commissario straordinario avvisa:

1. che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Campania sud ed Interregionale del fiume Sele, con Deliberazione n. 20 del 18 settembre 2012, ha adottato, in via definitiva, la rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) per il territorio del bacino interregionale del Sele;

2. che la deliberazione integrale e le norme di attuazione del P.S.A.I. sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale Regionale della Basilicata n. 35 del 1° ottobre 2012 e nel Bollettino ufficiale Regionale della Campania n. 65 dell'8 ottobre 2012;

3. che la rivisitazione del Piano Stralcio e le relative norme di attuazione entrano in vigore a far data dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e da tale data sarà disponibile in formato digitale integrale sul sito ufficiale dell'Autorità di Bacino al seguente indirizzo www.abisele.it.

12A11159

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento "Nuovo svincolo A12-SS1 Via Aurelia Sud località cimitero di Stagno", in Pisa.

Con determinazione direttoriale n. DVA-2012-24312 del 10 ottobre 2012 è stata prevista la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale dell'intervento «Nuovo svincolo A12-SS1 Via Aurelia Sud località cimitero di Stagno nel Comune di Pisa» richiesta dalla Società SALT.

Il provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

12A11182

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2953
Yen	101,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,936
Corona danese	7,4575
Lira Sterlina	0,80790
Fiorino ungherese	283,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Zloty polacco	4,0777
Nuovo leu romeno	4,5675
Corona svedese	8,6117
Franco svizzero	1,2111
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4050
Kuna croata	7,4865
Rublo russo	40,2740
Lira turca	2,3490
Dollaro australiano	1,2663
Real brasiliano	2,6289
Dollaro canadese	1,2632
Yuan cinese	8,1465
Dollaro di Hong Kong	10,0422
Rupia indonesiana	12445,44
Shekel israeliano	4,9970
Rupia indiana	68,2779
Won sudcoreano	1439,28
Peso messicano	16,5661
Ringgit malese	3,9805
Dollaro neozelandese	1,5770
Peso filippino	53,646
Dollaro di Singapore	1,5913
Baht tailandese	39,701
Rand sudafricano	11,3321

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11183

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2889
Yen	100,94
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,950
Corona danese	7,4582
Lira Sterlina	0,80495
Fiorino ungherese	282,15

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0825
Nuovo leu romeno	4,5710
Corona svedese	8,6068
Franco svizzero	1,2110
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3985
Kuna croata	7,4920
Rublo russo	40,0900
Lira turca	2,3375
Dollaro australiano	1,2574
Real brasiliano	2,6199
Dollaro canadese	1,2594
Yuan cinese	8,1210
Dollaro di Hong Kong	9,9922
Rupia indonesiana	12395,19
Shekel israeliano	4,9775
Rupia indiana	68,3150
Won sudcoreano	1436,57
Peso messicano	16,5624
Ringgit malese	3,9623
Dollaro neozelandese	1,5732
Peso filippino	53,4770
Dollaro di Singapore	1,5833
Baht tailandese	39,582
Rand sudafricano	110,00

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11184

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2918
Yen	101,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,940
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,80525
Fiorino ungherese	281,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,0910
Nuovo leu romeno	4,5703
Corona svedese	8,6627
Franco svizzero	1,2087
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3825
Kuna croata	7,5225
Rublo russo	40,1155
Lira turca	2,3407
Dollaro australiano	1,2573
Real brasiliano	2,6339
Dollaro canadese	1,2645
Yuan cinese	8,1086
Dollaro di Hong Kong	10,0148
Rupia indonesiana	12389,32
Shekel israeliano	4,9776
Rupia indiana	68,0200
Won sudcoreano	1438,56
Peso messicano	16,6904
Ringgit malese	3,9622
Dollaro neozelandese	1,5796
Peso filippino	53,548
Dollaro di Singapore	1,5857
Baht tailandese	39,671
Rand sudafricano	11,2664

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11185

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2970
Yen	101,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,950
Corona danese	7,4589
Lira Sterlina	0,80650
Fiorino ungherese	281,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961

Zloty polacco	4,0978
Nuovo leu romeno	4,5648
Corona svedese	8,6830
Franco svizzero	1,2093
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4005
Kuna croata	7,5223
Rublo russo	40,2000
Lira turca	2,3437
Dollaro australiano	1,2654
Real brasiliano	2,6428
Dollaro canadese	1,2678
Yuan cinese	8,1267
Dollaro di Hong Kong	10,0541
Rupia indonesiana	12438,76
Shekel israeliano	4,9619
Rupia indiana	68,5060
Won sudcoreano	1441,35
Peso messicano	16,6949
Ringgit malese	3,9658
Dollaro neozelandese	1,5815
Peso filippino	53,744
Dollaro di Singapore	1,5834
Baht tailandese	39,740
Rand sudafricano	11,1779

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11186

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 ottobre 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2971
Yen	102,10
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,931
Corona danese	7,4591
Lira Sterlina	0,80745
Fiorino ungherese	278,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Zloty polacco	4,0868
Nuovo leu romeno	4,5740
Corona svedese	8,6591
Franco svizzero	1,2091
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4100
Kuna croata	7,5085
Rublo russo	40,1885
Lira turca	2,3463
Dollaro australiano	1,2661
Real brasiliano	2,6459
Dollaro canadese	1,2682
Yuan cinese	8,1318
Dollaro di Hong Kong	10,0540
Rupia indonesiana	12455,29
Shekel israeliano	4,9512
Rupia indiana	68,7660
Won sudcoreano	1439,82
Peso messicano	16,6288
Ringgit malese	3,9671
Dollaro neozelandese	1,5895
Peso filippino	53,710
Dollaro di Singapore	1,5838
Baht tailandese	39,782
Rand sudafricano	11,3632

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A11187

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifiche statutarie del Museo Storico della Fisica e Centro Studi «Enrico Fermi»

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 (12) del 19 marzo 2012, stralcio del verbale 3 (12) del Museo Storico della Fisica e Centro Studi «Enrico Fermi» sono state adottate modifiche allo Statuto.

La versione aggiornata dello Statuto è consultabile sul sito web dell'ente e sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca http://www.istruzione.it/web/ricerca/enti-ricerca

12A11170

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al provvedimento n. 600 del 24 luglio 2012 concernente il medicinale Amplital-Vet.

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 203 del 31 agosto 2012, concernente il medicinale per uso veterinario «AMPLITAL-VET» 200 mg/ml, titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158:

laddove è scritto:

Variazione tipo IIB: modifica della durata.....

leggasi:

Variazione tipo IB: modifica della durata.....

12A11160

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Gelliprim - Blister 10 compresse», «Diazepam 0,5% - Flacone da 10 ml soluzione iniettabile» e «Diazepam 0,5% - Flacone da 30 ml soluzione orale».

Estratto decreto n. 124 del 21 settembre 2012

Con decreto n. 124 del 21 settembre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Productions S.r.l., via Nettunense km 20,300 - Aprilia 04011 (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

GELLIPRIM blister 10 compresse - A.I.C. n. 102074059;

DIAZEPAM 0,5% flacone da 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 100372010;

DIAZEPAM 0,5% flacone da 30 ml soluzione orale - A.I.C. n. 100372022.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11165

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Ectofend» 50mg, soluzione spot-on per gatti.

Decreto n. 130 del 27 settembre2012

Specialità medicinale per uso veterinario ECTOFEND 50 mg, soluzione spot-on per gatti.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Nuovo Mesto Šmarješka cesta , 6 - 8501 Nuovo Mesto – Slovenia.

Produttore responsabile rilascio lotti: KRKA, d.d., Nuovo Mesto Šmarješka cesta , 6- 8501 Nuovo Mesto - Slovenia.

Procedura decentrata n. UK/V/0395/001/DC.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: «Ectofend» 50 mg soluzione spot - on gatti:

confezione da una pipetta - A.I.C. n. 104413012;

confezione da 3 pipette - A.I.C. n. 104413024;

confezione da 6 pipette - A.I.C. n. 104413036;

confezione da 10 pipette - A.I.C. n. 104413048;

confezione da 20 pipette - A.I.C. n. 104413051.

Composizione: «Ectofend» 50 mg soluzione spot-on gatti: una pipetta 0,5 ml contiene:

principio attivo: fipronil 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides spp.) e zecche (Ixodes ricinus) nei gatti.

Il prodotto ha una efficacia insetticida persistente fino a quattro settimane contro le pulci (Ctenocephalides spp.) e un'efficacia acaricida fino a quattro settimane contro Ixodes ricinus e fino ad una settimana contro Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus. Se sono presenti le zecche di alcune specie (Dermacentor reticulatus e Rhipicephalus sanguineus) quando si somministra il prodotto, non tutte le zecche potrebbero essere uccise entro le prime 48 ore, ma potrebbero essere uccise entro una settimana.

Il prodotto può essere utilizzato come parte del trattamento strategico per il controllo della Dermatite allergica da pulci (DPA), quando questa sia stata preventivamente diagnosticata dal medico veterinario.

Tempi di attesa: non applicabile.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 30 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A11166

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vetsolone sospensione iniettabile».

Estratto decreto n. 185 del 2 ottobre 2012

Con decreto n. 185 del 2 ottobre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a., Viale Certosa 130 – 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

VETSOLONE Sospensione iniettabile - flacone multidose da 20 ml - AIC n. 102726015.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11179

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dectomax pour on (0,5% Bovini)».

Estratto decreto n. 125 del 21 settembre 2012

Con decreto n. 125 del 21 settembre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. via Isonzo 71 – 04100 Latina, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DECTOMAX POUR ON (0,5% bovini) flacone da 5 litri - AIC 102653045;

DECTOMAX POUR ON (0,5% bovini) flacone da 1 litro - AIC 102653021;

DECTOMAX POUR ON (0,5% bovini) flacone da 2,5 litri - AIC 102653033;

DECTOMAX POUR ON (0,5% bovini) flacone da 250 ml - AIC 102653019;

DECTOMAX POUR ON (0,5% bovini) flacone da 3 litri - AIC 102653058.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11180

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 184 del 2 ottobre 2012

Con decreto n. 184 del 2 ottobre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. via Isonzo 71 – 04100 Latina, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

STRONGID 15 bustine da 7,43 g - AIC 100138039;

RENEGADE 1,25% POUR-ON ovini LONG ACTING 2,5 litri - AIC 102491014;

SUVAXYN PARVO flacone da 10 dosi - AIC 101478016;

STRONGID 30 bustine da 7,43 g - AIC 100138041;

SUVAXYN PARVO flacone da 50 dosi - AIC 101478028;

TERRAMICINA Barattolo multidose da 250 g polvere - AIC 101290043;

TERRAMICINA 4 bustine da 25 g polvere - AIC 101290056;

TERRAMICINA 4 compresse solubili - AIC 101290031;

TERRAMICINA 48 compresse solubili - AIC 101290017.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A11181

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto rettorale 28 maggio 2012 recante: «Emanazione del nuovo statuto».

Al testo dello Statuto citato in epigrafe emanato con decreto rettorale n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 125 del 21 giugno 2012 - Serie Generale - n. 143, è stata apportata, con decreto rettorale n. 1780 del 26 settembre 2012, la seguente rettifica:

all'art. 17, comma 1 lettera b., dove è scritto: «diciotto Direttori di Dipartimento eletti da tutti i componenti dei Consigli dei Dipartimenti, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo», leggasi: «diciotto Direttori di Dipartimento; qualora i Dipartimenti attivati siano in numero superiore a diciotto si procede ad elezione, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'Ateneo; l'elettorato attivo spetta ai Direttori dei Dipartimenti».

12A11158

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-247) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00